

Comune di Stezzano

Atto di validazione PEF 2020

Il Revisore unico dei Conti del Comune di Stezzano, Rag. Roberto Marcobelli, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/07/2018; a seguito incarico specifico ricevuto, per la validazione di cui sopra Determina 56 del 14/12/2020, procede alla verifica della documentazione e della congruenza dei dati, così come previsto dalla Delibera ARERA n. 443/2019.

Premesso che:

- l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.
- Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.
- Le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale.
- Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

Considerato che:

- I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.
- Il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che:

6.3 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Tenuto conto che

La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente, o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Considerato che

L'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.

Fatte le dovute premesse si procede alla verifica della documentazione e del rispetto dei vari parametri previsti dal nuovo sistema.

Verificato che il gestore Ecoviluppo Soc. Cooperativa Sociale ONLUS con PEC acquisita al protocollo del Comune n. 6703 in data 20.07.2020 ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) PEF grezzo
- 2) Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Vicepresidente e Legale rappresentante
- 3) Relazione di accompagnamento al PEF 2020 per il servizio integrato dei rifiuti

Considerato che il Comune in qualità di gestore in quanto svolge determinati servizi quali:

- 1) Gestione della Tari e rapporti con gli utenti

Il soggetto validatore ha eseguito la verifica della documentazione inviata dal gestore Ecoviluppo Soc. Cooperativa Sociale ONLUS, riscontrando che:

- a) I vari atti inviati:
 - 1) Relazione di accompagnamento
 - 2) PEF grezzo
 - 3) Dichiarazione di veridicità

Risultano essere nei termini e completi in ogni loro componente.

- b) Il gestore ha indicato nel PEF grezzo i costi dei servizi svolti ad esso affidati come risulta dal contratto di appalto.
- c) Gli elementi di costo riportati nel PEF sono coerenti con i dati contabili
- d) Sono stati riportati i ricavi derivanti dalla vendita di materiali ed energia per un importo di € 34.7478,00
- e) Sono stati riportati ricavi da CONAI per un valore di € 83.414,00
- f) Non vi è stata condizione per applicare i costi operativi incentivanti
- g) Sono stati applicati conguagli in parte variabile per un importo negativo di € 5.532,00
- h) Sono stati applicati conguagli in parte fissa per un importo negativo di € 912,00
- i) Il costo totale indicato dal gestore rispetta l'equilibrio economico finanziario dello stesso, così come previsto dalla Delibera ARERA n. 443/2019;

Considerato che:

- a) I costi del Comune indicati nel PEF sono interamente supportati dalle evidenze contabili del bilancio e derivanti dai relativi impegni di spesa;
- b) Che i costi imputati dal Comune, ove vi sono evidenze certe e definite in merito ai servizi svolti ed inerenti la gestione dei rifiuti e della TARI, sono stati quantificati al 100%, mentre per altri sono stati applicati vari criteri di ripartizione;
- c) Sono stati applicati conguagli in parte variabile per un importo positivo € 3.097,00
- d) Sono stati applicati conguagli in parte fissa per un importo positivo di € 10.016,00
- e) È stata quantificata l'IVA sia per la parte fissa e variabile, derivante sia dai costi del gestore che del Comune;

Vista la suddetta documentazione

Si procede alle seguenti verifiche:

1. VERIFICA DEL LIMITE ALLA CRESCITA

- a) Il Piano Economico Finanziario approvato per l'anno 2019 è quantificato in € 1.052.330,45,
- b) Che il Comune non ha applicato i costi operativi incentivanti
- c) Che il Comune ha stabilito come fattore di limite alla crescita il parametro Xa pari a 0,1, pertanto nel rispetto della seguente formula: $\rho a = r p i a - X a + Q L a + P G$ (prevista dall'articolo 4 del M.T.R.) il limite non può essere superiore all' 1,6% rispetto all'anno precedente.
La formula di calcolo prevista risulta essere come segue: $(\sum T a / \sum T a - 1) \leq (1 + \rho a)$
Considerato che il valore massimo del limite alla crescita risulta essere di € 1.069.168,00 mentre il valore indicato nel PEF è pari ad € 1.068.237,00 il **parametro risulta essere rispettato;**

2. VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DELLA PARTE VARIABILE

- a) Il valore della parte variabile contenuto nel Piano Economico Finanziario approvato per l'anno 2019 è quantificato in € 701.737,00
- b) Il valore della parte variabile contenuto nel Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020 è pari ad € 706.923,00
- c) Che secondo quanto previsto dall'articolo 3 del M.T.R. il valore contenuto nel nuovo PEF deve essere compreso nei valori previsti come dalla seguente formula $0,8 \leq \sum T V a \sum T V a - 1 \leq 1,2$
- d) Che da quanto risulta dalla verifica il **parametro risulta essere rispettato;**

3. VERIFICA DEI FATTORI DI SHARING

- a) Considerato che il sistema MTR prevede un fattore di sharing, il quale consiste in un parametro compreso tra lo 0,3 ed uno 0,6 da applicarsi alla vendita dei materiali ed energia.
- b) Considerato che la scelta del valore di tale parametro, all'interno del range suddetto, spetta al Comune;
- c) Visto che il valore scelto dal Comune è pari allo 0,6, il parametro risulta rispettato;

- d) Considerato che il sistema MTR prevede un ulteriore fattore di sharing da applicarsi al contributo Conai e relativo alla vendita di imballaggi.
- e) Considerato che tale valore deve essere sommato allo sharing della vendita di materiali ed energia, fino ad un massimo dello 0,66.
- f) Visto che il valore applicato dal Comune è pari allo 0,66, **il parametro risulta essere rispettato.**

4. VERIFICA COEFFICIENTI DI GRADUALITA'

- a) Verificato che il costo standard previsto è pari ad € 13,32 €cent/kg
- b) Verificato che i costi CUEFF sono inferiori al benchmark di riferimento;
- c) Verificato che la somma dei conguagli $RC_{TV,a} + RC_{TF,a}$ risulta essere > 0
- d) Che i conguagli possono essere ripartiti in un massimo di quattro rate annuali;
- e) Verificato che il sistema MTR prevede che a seconda del rispetto del benchmark e della positività o negatività dei conguagli si applicano dei coefficienti di gradualità, come previsto dalla seguente tabella:

		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO		COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,3 < \gamma_2 < -0,2$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$

- f) Che il Comune, in rapporto agli obiettivi di raccolta differenziata, alle performance di riutilizzo/riciclo e grado di soddisfazione degli utenti ha applicato i seguenti fattori γ_1 , γ_2 e γ_3 ;

Indicatore	Valorizzazione	
Obiettivi % raccolta differenziata	γ_1	- 0,06
Performance riutilizzo/riciclo	γ_2	- 0,03
Soddisfazione utenti	γ_3	- 0,01
Totale	γ	- 0,10

- g) Che l'applicazione dei suddetti fattori rientra nei parametri previsti;
- h) Che il Comune ha scelto la ripartizione in n. 1 rata, quindi all'interno del range previsto dal sistema M.T.R.

5. VERIFICA DIFFERENZA PEF 2020 CON PEF 2019 (ART. 107 c. 5 D.L. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020)

- a) Verificato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 107 c. 5 del D.L. 18/2020, che prevede la possibilità dell'approvazione del Piano economico finanziario entro la scadenza del 31 dicembre 2020, applicando in tal senso le medesime tariffe dell'anno 2019. La norma prevede inoltre che dovranno essere poste a confronto le risultanze suddivise per parte variabile e parte fissa del PEF 2020 con il PEF approvato per l'anno 2019, la differenza dovrà sia essa negativa o positiva dovrà essere conguagliata nei prossimi Pef fino ad un massimo di tre anni.
- b) Verificato che tale facoltà è stata deliberata dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 25, in data 24.08.2020 di "Approvazione tariffe TARI anno 2020 già adottate per l'anno 2019 e determinazione riduzioni per l'anno 2020"
- c) Viste le risultanze del PEF redatto per l'anno 2020 dal quale si evince che il Totale finale è pari ad € 1.068.237,00, così suddiviso: Parte Variabile € 706.923,00 Parte fissa € 361.314,00

- d) Visto il PEF approvato per l'anno 2019 dal quale si evince che il Totale risulta essere pari ad € 1.052.331,00 così suddiviso: Parte variabile € 701.737,00, Parte Fissa € 350.594,00
- e) Che le differenze fra l'anno 2020 e anno 2019 sono le seguenti: Parte variabile € 5.186,00
Parte fissa € 10.720,00 per un totale di € 15.906,00.
- f) Che le suddette somme saranno ripartite, nel rispetto della parte fissa e variabile, nei PEF degli anni 2021 – 2022 - 2023;

Verificato infine che non sono stati inseriti costi inerenti all'emergenza COVID, così come facoltativamente previsto dalla Delibera Arera n. 238/2020

TUTTO CIO' PREMESSO

In relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi dal Gestore Ecoviluppo Soc. Cooperativa Sociale ONLUS con PEC protocollo n. 6703 del 20.07.2020 e, considerati i costi sostenuti dal Comune riguardo alle varie attività da esso gestite e riscontrabili nel bilancio dell'Ente medesimo.

PRESO ATTO

Della relazione di veridicità rilasciata dal Gestore Ecoviluppo Soc. Cooperativa Sociale ONLUS a firma di Cristina Albani Rocchetti in qualità di Vicepresidente e Legale Rappresentante

ACQUISITI

Elementi probatori e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

SI VALIDA

Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, l'allegato piano economico e finanziario per l'anno 2020 predisposto dal Comune di Stezzano attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Stezzano, 15 dicembre 2020

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Rag. Roberto Marcobelli

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)